



GLOSSARIO

Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Altezza minima: la minima distanza in linea verticale del più basso dei moduli fotovoltaici che compongono l'impianto da terra o da piani facilmente accessibili, intendendosi per tali piani a cui è possibile avere libero accesso senza l'uso di mezzi artificiali o particolare agilità personale.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla *Assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *Assicurazione*.

Atto di sabotaggio organizzato: atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Atti di terzi: Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici, incendio doloso, *Furto delle Cose assicurate*, *Atti di terrorismo* (ad esclusione degli attacchi di natura chimica e batteriologica) e sabotaggio.

Atto di terrorismo: atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, cioè Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia

Comunicazioni: lo scambio di informazioni o notizie tra le Parti effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

Contraente: il soggetto che stipula l'*Assicurazione*.

Cose assicurate: i beni oggetto della copertura assicurativa (vedi "*Macchinario*").

Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di *Polizza*, senza tener conto di eventuali *Deducibili* (*Scoperti* e *Franchigie*) e limiti di *Indennizzo*.

Data di entrata in esercizio: si intende la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
- 2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- 3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Deducibile: *Franchigia* o *Scoperto* da applicarsi per ogni *Sinistro*.

Diaria: l'importo giornaliero riconosciuto dalla *Compagnia* per la minor produzione di energia elettrica da parte dell'Impianto fotovoltaico assicurato a causa di un *Sinistro* indennizzabile che lo abbia colpito.

Franchigia: l'importo prestabilito in cifra fissa che l'*Assicurato* tiene a suo carico in caso di *Sinistro* e per il quale la *Compagnia* non riconosce l'*Indennizzo*.

Fenomeno elettrico: tutti i danni derivanti ai *Macchinari* da guasti e/o rotture originati da cause esterne di natura elettrica.

Guasti macchine: tutti i danni derivanti ai *Macchinari* da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (artt. 624 c.p.).

TE2512P000AM00177800000000000001



GSE (Gestore Servizi Elettrici) spa: il *GSE (Gestore Servizi Elettrici)* è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Compagnia* all'*Assicurato* in caso di *Sinistro* a termini di *Polizza*.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli *Intermediari assicurativi e riassicurativi* (RUI) di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Macchinario: l'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto. E' compreso anche il sistema di accumulo con batteria, se è parte dell'impianto assicurato e rientra nella somma assicurata.

Massimale: somma sino a concorrenza della quale la *Compagnia* presta la garanzia.

Modulo di attivazione: Il singolo documento emesso dalla *Compagnia*, che attesta l'ingresso in copertura di un singolo impianto alle condizioni tutte di *Polizza*.

Periodo di Indennizzo: (specifico per l'*Assicurazione Danni Indiretti*) Il periodo che ha inizio alla data di denuncia del *Sinistro*, avente come limite la durata indicata all'articolo 3.6 – Sezione II Danni Indiretti, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del *Sinistro*. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del *Sinistro*.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di *Assicurazione*.

Polizza convenzione: il contratto tra il *Contraente* e la *Compagnia*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Questionario di prodotto: il documento che il *Contraente* deve compilare prima della stipulazione dell'*Assicurazione* contro i danni al *Macchinario*. Esso forma parte integrante della *Polizza* e contiene le informazioni relative al *Macchinario*. Le informazioni fornite dal *Contraente* servono alla *Compagnia* per valutare il *Rischio* e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del *Reclamo* da parte dell'impresa di *Assicurazione*, ad esempio il *Contraente*, l'*Assicurato*, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di *Assicurazione* relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati *Reclami* le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Scoperto: la percentuale del *Danno indennizzabile* che viene dedotta dal *Danno indennizzabile* stesso e che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

Simplo di Polizza: la scheda sulla quale sono riepilogati i dati amministrativi e tecnici della copertura assicurativa.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Somma assicurata: il valore assicurabile alla Partita *Macchinario*, intendendosi con valore assicurabile il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un bene nuovo uguale oppure, se questo non fosse più disponibile, con un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'*Assicurato*. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

TE2512P000AM001778000000000001



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Stampato il 11/12/2025 13:44:36



TE2512P000AM001778000000000001

Il Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto, ovvero quello ove ha sede l'*Intermediario assicurativo* a cui è assegnato il contratto. Qualora l'*Assicurato* sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, D.Lgs 206/2005), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo dell'*Assicurato*.

Articolo 1.10 Rinvio alle norme di legge

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

Articolo 1.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato* restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 1.12 Ispezione alle Cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le *Cose assicurate* e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, anche in occasione della compilazione del *Questionario di prodotto*.

Articolo 1.13 Valutazione del Rischio

Le circostanze influenti sulla valutazione del *Rischio* sono quelle desunte dalle dichiarazioni del *Contraente* o dell'*Assicurato*, rese ai fini del presente contratto anche per tramite del *Questionario di prodotto*, in base ai cui estremi, la *Compagnia* ha prestato il suo consenso e determinato il *Premio*.

Articolo 1.14 Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Articolo 1.15 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 1.16 Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *Rischio* e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi in caso di *Sinistro*";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle *Cose assicurate*, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. "Valore delle *Cose assicurate* e determinazione del danno" per la Sezione I e di cui agli Articoli "Determinazione dell'*Indennizzo*" per la Sezione II;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

TE2512P000AM00177800000000000001



I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 1.17 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro*.

Articolo 1.18 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il *Contraente/Assicurato* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* e/o all'Intermediario al quale è assegnato il contratto l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* a copertura dello stesso *Rischio*, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, entro tre giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o il *Contraente/Assicurato* ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il *Contraente/Assicurato* omette dolosamente di dare tali *Comunicazioni*, la *Compagnia* non è tenuta al pagamento dell'*Indennizzo*. Il *Contraente/Assicurato* è tenuto a richiedere a tutti gli assicuratori l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma degli *Indennizzi* - escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'*Assicurazione* insolvente - superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Articolo 1.19 Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la *Compagnia* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Articolo 1.20 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* deve provvedere al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro* il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che il *Sinistro* stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'*Assicurato* medesimo o del *Contraente*.

E' inoltre facoltà della *Compagnia* posticipare il pagamento dell'*Indennizzo* rispetto al limite di cui sopra, qualora:

i. esistano dubbi circa il diritto dell'*Assicurato* all'*Indennizzo*, nel qual caso il pagamento è dovuto soltanto quando l'*Assicurato* fornisca la prova necessaria o la *Compagnia* accetti la responsabilità;

ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'*Assicurato*, nel qual caso il pagamento è dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'*Assicurato* viene condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di *Indennizzo* in base alla *Polizza*, la copertura contemplata da questa Sezione non ha effetto.

Resta inteso che la *Compagnia* non pagherà interessi sugli *Indennizzi* trattenuti, se non nel caso di riconosciuta inadempienza.

Articolo 1.21 Buona fede

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il *Rischio*, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'*Assicurato* avrà l'obbligo di corrispondere alla *Compagnia* il maggior *Premio* proporzionale al maggior *Rischio* che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.

Articolo 1.22 Riduzione delle Somme assicurate

In caso di *Sinistro*, le *Somme assicurate* con le singole partite di *Polizza* ed i relativi limiti di *Indennizzo*, nonché il valore complessivo dichiarato per le *Cose assicurate*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali

TE2512P000AM00177800000000000001



(omissis)

(omissis)

(omissis)

SEZIONE I - DANNI DIRETTI									
Somma assicurata per la partita "Macchinari"							Fino ad € 15.000,00 per singolo impianto		
Deducibili:	scoperto	15%	minimo €	500,00	per incendio, eventi atmosferici, Inondazione-Alluvione, Terremoto				
	scoperto	5%	minimo €	150,00	per ogni altra causa				
Limiti di indennizzo	per Alluvione, Inondazione, Frana, smottamento del terreno, Terremoto, eventi atmosferici: 60% somma assicurata per sinistro/annualità								
	Per incendio: 70% somma assicurata per sinistro/annualità								
Sub-Sezione I - Guasti alle Macchine e/o Fenomeno elettrico									
Garanzia attivata			SI	X	NO				
Deducibili:	scoperto	10%	minimo €	350,00					
Limiti di indennizzo	100% somma assicurata per sinistro/annualità								
Sub-Sezione II - Atti di terzi									
Altri atti di terzi (solo Furto)			SI	X	NO				
Deducibili	scoperto	15%	minimo €	500,00					
Limiti di indennizzo	30% somma assicurata per sinistro/annualità								
Altri atti di terzi (Escluso Furto)			SI	X	NO				
Deducibili	scoperto	15%	minimo €	500,00					
Limiti di indennizzo	60% somma assicurata per sinistro/annualità								
SEZIONE II – DANNI INDIRETTI									
Garanzia attivata			SI	X	NO				
Somma assicurata							Fino ad € 1.200,00 per singolo impianto		
Franchigie/scoperti: 3 giorni dalla denuncia del sinistro									
Periodo di indennizzo per sinistro/annualità: 120 giorni									
SEZIONE III – RICORSO TERZI									
Garanzia attivata			SI	X	NO				
Massimale per durata di convenzione in aggregato tra tutti gli impianti							€ 2.000.000,00		
Sottolimito per sinistro/durata per singolo impianto							€ 250.000,00		
Deducibili	scoperto	10%	minimo €	1.500,00					

2

Articolo 2.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati dopo la *Data di entrata in esercizio* al *Macchinario* assicurato, collaudato nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in *Polizza*, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall'art. 2.2 - Esclusioni e dall'art. 2.3 - Delimitazioni e detrazioni. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle *Cose assicurate* per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'*Assicurato* e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di *Polizza*.

Articolo 2.2 Esclusioni

a) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- a1) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, *Atti di terrorismo* e sabotaggio, *Furto*, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- a2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- a4) dolo e/o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- a5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle *Cose assicurate*, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- a6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del *Macchinario*; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- a7) difetti di cui il *Contraente*, l'*Assicurato* o il preposto all'esercizio del *Macchinario* erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della *Polizza*;
- a8) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore e/o manutentore;
- a9) *Fenomeno elettrico*, guasti meccanici, elettrici ed elettronici del *Macchinario* (se non quanto previsto nell'apposita sub-sezione I, qualora attivata);
- a10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- a11) montaggio, smontaggio, manutenzione di *Macchinario*;
- a12) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- a13) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione e qualsiasi danno di natura estetica;
- a14) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di *Macchinario*;
- a15) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- a16) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici;
- a17) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del *Macchinario* e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- a18) impiego di esplosivi in genere;
- a19) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- a20) eruzione vulcanica e maremoto.

Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:

a21) a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;

b) *proprietà e beni esclusi*:

- b1) *Macchinario* in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- b2) *Macchinario* o parti di esso, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;
- b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro esterno dell'impianto;
- b4) pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso.

c) *sono comunque sempre esclusi*:

- c1) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell'apposita sezione II, qualora attivata);
- c2) gli aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;

TE2512P000AM00177800000000000001



- c3) i difetti di rendimento;
- c4) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
- c5) i danni a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre Polizze;
- c6) ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche.

Articolo 2.3 Detrazioni e delimitazioni

In nessun caso la *Compagnia* è obbligata a pagare importo superiore a quello specificatamente stabilito nel *Simplo di Polizza*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato, per ciascun *Sinistro* che avvenga nel corso del periodo di *Assicurazione*, previa detrazione del *Deducibile* specificatamente stabilito nel *Simplo di Polizza*.

1. Relativamente ai danni causati alle *Cose assicurate* da: Alluvione, Inondazione, Frana, smottamento del terreno, Terremoto, eventi atmosferici, la *Compagnia* non indennizza somma superiore al 60% della *Somma assicurata* nella partita *Macchinario*, se non diversamente indicato nel *Simplo di Polizza*.
2. Relativamente ai danni causati alle *Cose assicurate* da: Incendio, la *Compagnia* non indennizza somma superiore al 70% della *Somma assicurata* nella partita *Macchinario* per *Sinistro* ed annualità, se non diversamente indicato nel *Simplo di Polizza*.

Articolo 2.4 Valore delle Cose assicurate e determinazione del Danno

per esse non è operante il disposto dell'Art. 1.17 – L'attribuzione del valore che le *Cose assicurate* – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del *Sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

si stima il costo di rimpiazzo delle *Cose assicurate* con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del Danno si determina:

deducendo dal valore delle *Cose assicurate* il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 2.5 – Obblighi in caso di *Sinistro*.

Articolo 2.5 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'*Intermediario assicurativo* al quale è assegnata la *Polizza* oppure alla *Compagnia* entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- c) nel caso dei danni da *Atti di terzi*, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
- d) conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre *Cose assicurate* esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 C.C. Condizioni particolari sempre operanti

Articolo 2.6 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente costo di rimpiazzo delle *Cose assicurate* con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, a parziale deroga dell'art. 2.4 – Valore delle *Cose assicurate* e determinazione del Danno, le Parti convengono di stipulare l'*Assicurazione* in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di *Sinistro* si determina:
 - a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se l'*Assicurazione* "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti degli Artt. 1.17 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, qualora la *Somma assicurata* risulti:

TE2512P000AM00177800000000000001



- a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, il supplemento di indennità è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del *Sinistro*, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “Assicurazione a nuovo”, il supplemento di indennità viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “valore al momento del *Sinistro*” e la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del *Sinistro*”;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del *Sinistro*, il supplemento di indennità diventa nullo.
3. Agli effetti dell’*Indennizzo* resta convenuto che in nessun caso può comunque essere indennizzato, per ciascun *Macchinario*, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’art. 2.4 – Valore delle *Cose assicurate* e determinazione del Danno.
4. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal *Sinistro* o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la *Compagnia*, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
5. L’Assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto *Macchinari*, attrezzature od arredamento di reparti in stato di attività.
6. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di *Polizza*;

Articolo 2.7 Spese di demolizione e sgombero

La *Compagnia* indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *Sinistro*, sino alla concorrenza del 10% del *Danno indennizzabile*, con il massimo di Euro 50.000,00 per *Sinistro* e per annualità, fermo quanto disposto all’Art. 1.19.

Articolo 2.8 Deroga alla regola proporzionale

Relativamente alla partita *Macchinario*, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1.17 – *Assicurazione parziale*, si conviene fra le Parti che, in caso di *Sinistro*, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale.

Articolo 2.9 Colpa Grave

A parziale deroga di quanto previsto all’art. 2.2 comma a4), la *Compagnia* risponde dei *Danni indennizzabili* a termini di *Polizza* anche quando siano causati da o dovuti a colpa grave del *Contraente*, dell’*Assicurato*, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata. La presente estensione non è operante per l’intera Sub Sezione II Garanzia “*Atti di terzi*”.

Articolo 2.10 Precisazione su oggetto dell’Assicurazione

A parziale deroga di quanto riportato nell’art. 2.1 – Oggetto dell’*Assicurazione*, si precisa che, nel caso in cui i lavori di costruzione/montaggio del *Macchinario* assicurato fossero completati integralmente, ma l’impianto non fosse in esercizio secondo quanto disciplinato dalla definizione “*Data di entrata in esercizio*”, l’impianto sarà coperto dalla presente *Polizza*, ad esclusione della Sub Sezione I – *Guasti macchine e Fenomeno elettrico* e della Sezione II – *Danni Indiretti* fino alla *Data di entrata in esercizio*.

SUB-SEZIONE I - GARANZIA “GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO”

(Valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza)

La presente sub sezione è subordinata alla Sez.I “*Danni Diretti*” e pertanto quanto non disciplinato all’interno della sub sezione si riterrà normato in Sez.I “*Danni Diretti*”.

Si sottolinea inoltre che le “*Esclusioni*” di cui all’art. 2.2. della Sez.I “*Danni Diretti*” si intendono valide anche per la presente sub sezione.

Con la presente garanzia, a parziale deroga di quanto riportato all’Art. 2.2 “*Esclusioni*” – comma a9 e comma a12, si indennizzano i danni materiali e diretti di *Fenomeno elettrico* e/o di *Guasti macchine* al *Macchinario*, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto all’uso cui è destinato e collegato alla rete del Gestore, anche se derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di montaggio.

Sono inoltre compresi a titolo indicativo ma non limitativo, i danni derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione.

Sono esclusi i danni:



a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'*Assicurato*;

b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici ed elettronici del *Macchinario* (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni di serie derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio. Gli stessi sono indennizzati secondo la seguente regola:

1° *Sinistro*: 100% dell'*Indennizzo*

2° *Sinistro*: 70% dell'*Indennizzo*

3° *Sinistro*: 40% dell'*Indennizzo*

4° *Sinistro*: 20% dell'*Indennizzo*

dal 5° *Sinistro*: nessun *Indennizzo*

Agli effetti di questa garanzia, in nessun caso la *Compagnia* è obbligata a pagare per ciascun *Sinistro* più della *Somma assicurata* alla partita *Macchinario*

SUB-SEZIONE II - GARANZIA "ATTI DI TERZI"

(Valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di Polizza)

A parziale deroga dell'art.2.2 comma a1), la *Compagnia* risponde dei danni derivanti da *Atti di terzi*. Per la presente Sub Sezione, come indicato all'Art. 2.10 "Colpa grave" sono esclusi i danni causati da o dovuti a colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone di cui l'*Assicurato* debba rispondere. Sono inoltre esclusi i danni da attacchi chimici.

Articolo 2.11 Limiti di Indennizzo

Relativamente ai danni causati alle *Cose assicurate* da *Atti di terzi* (eccetto il *Furto*), per impianti a terra, su serre o comunque con *Altezza minima* inferiore a 3 metri la *Compagnia* non indennizzerà somma superiore al 60% della *Somma assicurata* per *Sinistro* e annualità, con il limite di Euro 300.000,00 per *Sinistro* ed annualità; per tutti gli altri tipo di impianti la *Compagnia* non indennizzerà somma superiore al 60% della *Somma assicurata* per *Sinistro* e annualità, con il limite di Euro 500.000,00 per *Sinistro* ed annualità.

Relativamente ai danni derivati dal *Furto* delle *Cose assicurate*, la *Compagnia* per tutte le tipologie di impianto non indennizzerà somma superiore al 30% della *Somma assicurata* nella partita *Macchinario* con il limite di Euro 150.000,00 per *Sinistro* e annualità, e con il sottolimito pari al 30% della *Somma assicurata* nella partita *Macchinario* con il limite di Euro 50.000,00 per tutti i danni ai cavi di collegamento (di rame o di altro materiale).

Sono parificati ai danni del *Furto* i guasti causati alle *Cose assicurate* per commettere il *Furto* o per tentare di commetterlo.

Articolo 2.12 Prescrizioni relative agli *Atti di terzi*

A) Per impianti a terra, su serre o comunque con *Altezza minima* inferiore a 3 metri dovranno essere installati e funzionanti i seguenti sistemi di protezione delle *Cose assicurate*, pena la perdita del diritto all'*Indennizzo*;

1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere del tipo "antifurto" o in alternativa prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese). Si precisa che questo sistema antifurto si intende richiesto solo ai fini della copertura dei danni di *Furto*;

2. Recinzione su tutto il perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto con *Altezza minima* 2 m, salvo il caso in cui regolamenti di Enti Pubblici Locali impongano altezze massime delle recinzioni inferiori, nel qual caso l'altezza della rete dovrà corrispondere all'altezza massima prevista dai regolamenti;

3. impianto antifurto o, in alternativa, sistema di videosorveglianza che produca un segnale di allarme presso un istituto di vigilanza, con cui deve essere previsto un collegamento in remoto tale da garantire un intervento entro 60 minuti dalla generazione del segnale di allarme.



Si intendono esentati dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 gli impianti installati su tetto di edifici posti all'interno di aziende costantemente presidiate dall'*Assicurato* stesso o da persone di cui egli debba rispondere, purché il ciclo produttivo preveda, pena la perdita del diritto all'*Indennizzo*, presenza di personale 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;

B) Per tutti gli altri tipi di impianti dovrà essere installato e funzionante almeno uno tra i seguenti sistemi a protezione delle *Cose assicurate*:

1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere del tipo "antifurto" o in alternativa prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese). Si precisa che questo sistema antifurto si intende richiesto solo ai fini della copertura dei danni di *Furto*;
2. impianto antifurto a protezione delle *Cose assicurate* che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme.
3. sistema di videosorveglianza in grado di produrre un segnale di allarme e che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza (o in alternativa con le Forze dell'Ordine) con l'obbligo di intervento entro 60 minuti.

In caso di mancata adozione di uno dei sistemi sopra elencati, la garanzia verrà comunque concessa, ma con l'applicazione di *Deducibili* superiori, come riportato nel *Simplo di Polizza*.

Gli impianti sui tetti devono essere installati su edifici abitati, occupati o comunque non abbandonati, pena la perdita del diritto all'*Indennizzo*. Si precisa che per edificio abbandonato si intende un edificio su cui non sia attivata nessuna utenza oltre all'impianto fotovoltaico.

Per quanto riguarda il *Furto*, è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che l'atto sia avvenuto rompendo gli appositi sostegni a cui il *Macchinario* assicurato è fissato e a condizione che l'autore del *Furto* abbia avuto accesso alle *Cose assicurate*:

a) violando le difese esterne o le misure di sicurezza mediante:

1) rottura, scasso;

2) uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino

Per tutti gli impianti si precisa che è condizione necessaria all'indennizzabilità dei danni da *Furto* e di *Furto* agli inverter, ai contatori, ai quadri elettrici ed agli interruttori, che gli stessi siano custoditi all'interno di strutture i cui accessi siano chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni e che l'autore del *Furto* abbia violato i predetti accessi mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili.

Articolo 2.13 Facoltà di recesso

(omissis)

Articolo 2.14 Esclusione denaro contante, carte valori e titoli di credito

Si precisa che si intendono esclusi denaro contante, carte valori e titoli di credito.

Articolo 3.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* indennizza le perdite di profitto – calcolate a termini dell'art. 3.4 - che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un *Sinistro* che abbia colpito le *Cose assicurate* ai sensi della Sezione I, Sub Sezioni I e Sub Sezione II se attivata, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il *Macchinario* stesso è ubicato, sempre che, pena la perdita del diritto all'*Indennizzo*:

- tale *Sinistro* sia indennizzabile a termini della Sezione I, Sub Sezioni I e Sub Sezione II se attivata;



- il *Sinistro* si sia verificato dopo la *Data di entrata in esercizio*;
- nel caso di impianti di potenza superiore a 1.000 kWp, il *Macchinario* sia dotato di sistema di telecontrollo;
- nel caso di impianti di potenza superiore a 50 kWp esista una regolare attività di manutenzione dell'impianto contrattualizzata con un'azienda esterna oppure eseguita da personale interno purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione. In ogni caso detta attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile; salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 3.2 – Esclusioni e 3.3 – Delimitazioni e detrazioni.

Articolo 3.2 Esclusioni

La *Compagnia* non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un *Sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della *Polizza* causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La *Compagnia* non risponde inoltre di:

- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata (intendendosi per tale l'attività di produzione di energia elettrica) che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il *Sinistro* non si fosse verificato.

La *Compagnia* non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, *Atti di terrorismo* e sabotaggio mediante attacchi di natura chimica e batteriologica;
- difetto di rendimento del *Macchinario* o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Articolo 3.3 Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, degli importi indicati nel *Simplo di Polizza*. In nessun caso la *Compagnia* indennizzerà somma superiore a quella indicata nella sezione danni indiretti nel *Simplo di Polizza* per *Sinistro* e per annualità.

Articolo 3.4 Determinazione dell'*Indennizzo*

Si procede alla determinazione dell'*Indennizzo* secondo le norme seguenti:

- a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle quattro settimane antecedenti il *Sinistro*, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al *Sinistro*, prima della riparazione;

c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

c1) Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;

c2) Il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche ed integrazioni;

d) L'*Indennizzo* complessivo è pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati nel *Simplo di Polizza* quali *Franchigia*.

Se, nei 120 giorni immediatamente successivi al termine del *Periodo di Indennizzo*, l'*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici devono essere detratti dall'*Indennizzo* come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'*Indennizzo* da parte della *Compagnia* fosse intervenuto prima dei 120 giorni suddetti, l'*Assicurato* è tenuto alla restituzione alla *Compagnia* dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Articolo 3.5 Pagamento dell'*Indennizzo*

Ad integrazione dell'Art.1.20 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, per la presente sezione si conviene che:

TE2512P000AM00177800000000000001



a) la *Compagnia* si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all'Assicurato l'importo dovuto in base alla presente sezione relativo all'interruzione dell'attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell'importo dovuto.

b) L'Assicurato potrà, trenta giorni dopo che la *Compagnia* avrà ricevuto debita notifica della perdita dell'interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, richiedere come pagamento/i anticipato/i l'importo/gli importi minimo/i che la *Compagnia* concorderà come pagabile/i.

c) La *Compagnia* sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:

i. esistano dubbi circa il diritto dell'Assicurato all'Indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l'Assicurato fornirà la prova necessaria o la *Compagnia* accetterà la responsabilità;

ii. a seguito di qualsiasi perdita o Danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'Assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'Assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di Indennizzo in base alla presente Polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.

Articolo 3.6 Periodo di Indennizzo

Il periodo massimo di Indennizzo e la Franchigia sono indicati nel *Simplo di Polizza*. Periodo di Indennizzo e Franchigia temporale decorrono entrambi dalla data di denuncia del Sinistro.

Articolo 3.7 Sospensione dell'Assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l'Assicurazione dei danni indiretti è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'Assicurazione dei danni indiretti ha effetto limitatamente alla parte di impianto che continua ad essere in attività.

Il Premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla *Compagnia*.

In caso di rinnovo il Premio per l'annualità successiva verrà concordato tenendo conto del periodo di inattività trascorso e della conseguente sospensione dell'Assicurazione dei danni indiretti.

Articolo 3.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Nel caso di un qualsiasi evento che dia adito ad una richiesta di Indennizzo secondo la Sezione II, si conviene che il Contraente o l'Assicurato deve:

a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;

b) notificare tale evento alla *Compagnia* ed inviarne conferma scritta entro 48 ore. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) fornire alla *Compagnia* a proprie spese una dichiarazione scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di Indennizzo, entro e non oltre trenta giorni dall'interruzione o interferenza dell'attività assicurata ovvero entro un ulteriore periodo che la *Compagnia* può di volta in volta concedere per iscritto;

d) tenere a disposizione, tanto della *Compagnia* quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture, nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla *Compagnia* e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, eventualmente accompagnati da una dichiarazione legalmente valida della veridicità della richiesta di risarcimento e di qualsiasi aspetto correlate.

Inoltre:

la *Compagnia* ed i suoi incaricati hanno accesso illimitato alle strutture in cui si siano verificati tali perdite o danni, al fine di stabilire la possibile causa e l'entità della perdita o del Danno, il suo effetto sull'interesse assicurato, nonché al fine di esaminare le possibilità di ridurre al minimo l'interruzione o l'interferenza con l'attività assicurata e, se necessario, formulare ragionevoli raccomandazioni su come evitare o ridurre al minimo tale interruzione o interferenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi da parte dell'Assicurato o di chiunque operi per suo conto può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Articolo 3.9 DIARIA (per impianti di potenza pari o inferiore a 25 kWp)

La *Compagnia* riconosce un importo giornaliero forfettario (diaria) di 1€ al giorno per kWp installati per l'Indennizzo delle perdite di profitto e/o autoconsumo derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I "danni materiali e diretti" che abbia colpito l'impianto fotovoltaico.

TE2512P000AM00177800000000000001



Il limite di *Indennizzo* è la somma assicurata Danni indiretti indicata in *Polizza*.

Per esempio nel caso in cui un Impianto fotovoltaico sia di 18 kWp la Diaria sarà quindi di 18 euro al giorno.

Nell'ipotesi di un *Sinistro* indennizzabile ai sensi della Sezione I "danni materiali e diretti" che interrompa la produzione per 23 giorni, dopo i primi 3 giorni di *Franchigia* a carico del cliente, il danno indiretto sarà di 360 euro (20 giorni dopo i primi 3).

Ipotizzando una somma assicurata per i danni indiretti di euro 150, l'*Indennizzo* dovuto sarà di euro 150,00.

Se, nei 120 giorni successivi al termine del Periodo di *Indennizzo*, l'*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici devono essere detratti dall'*Indennizzo* come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'*Indennizzo* da parte della *Compagnia* fosse intervenuto prima dei 120 giorni suddetti, l'*Assicurato* è tenuto alla restituzione alla *Compagnia* dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

4**SEZIONE III - RICORSO TERZI**

La presente Sezione III è subordinata alla Sez.I "Danni Diretti" e pertanto quanto non disciplinato all'interno della presente Sezione si riterrà normato in Sez.I "Danni Diretti". Si sottolinea inoltre che le "Esclusioni" di cui all'art. 2.2. della Sez.I "Danni Diretti" si intendono valide anche per la presente Sezione.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un *Sinistro* al *Macchinario* assicurato, indennizzabile a termini di *Polizza*.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il *Massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del *Massimale* stesso.

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da *Furto*;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* o dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- derivanti da Responsabilità Civile professionale;

sono altresì esclusi gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Non sono comunque considerati terzi:

- I. il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- II. quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- III. le Società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Il *Massimale* assicurato e i *Deducibili* sono indicati nel *Simplo* di *Polizza*.

Articolo 5.1 Estensione terremoto

Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo *Sinistro* si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

In caso di danni causati da terremoto la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'*Assicurato* che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato, per ciascun *Sinistro* che avvenga nel corso del periodo di *Assicurazione*, previa detrazione del *Deducibile* specificatamente stabilito nel *Simplo di Polizza*. La *Compagnia* non indennizza somma superiore al 60% della *Somma assicurata* nella partita *Macchinario*, se non diversamente indicato nel *Simplo di Polizza*. La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In tale caso la *Compagnia*, entro 45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio* netto relativa al periodo di *Rischio* non corso relativamente alla presente garanzia.

Articolo 5.2 Cyber risk

La *Compagnia* non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'*Assicurato*, non autorizzati dall'*Assicurato* stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
- anche se causati da atti dolosi, *Atti di terrorismo* e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle *Cose assicurate*.

Articolo 5.3 Esclusione delle malattie trasmissibili

1. A parziale deroga di quanto previsto in *Polizza*, la presente *Assicurazione* non copre alcuna perdita, danno, *Reclamo*, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, dovuti a, derivanti da, risultanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa, simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.

2. Relativamente alla presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:

- 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno
- 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
- 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo.

Articolo 5.4 Precisazione apparecchi di protezione e stabilizzazione, inverter e pannelli solari

A) Apparecchi di protezione e stabilizzazione

I danni imputabili a variazione di tensione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili alle condizioni sotto riportate.

Nel caso in cui i suddetti danni:

1. colpiscano congiuntamente i *Macchinari* e anche i sistemi di protezione e stabilizzazione, correttamente installati, funzionanti e mantenuti, il danno viene risarcito con l'applicazione dei *Deducibili* riportati nel *Simplo di Polizza* alla Sub-Sezione I e alla Sezione II, se attivata;
2. colpiscano i *Macchinari* senza danneggiare i sistemi di protezione e stabilizzazione, correttamente installati, funzionanti e mantenuti, il danno viene risarcito con l'applicazione di uno *Scoperto* del 50% (cinquantapercento) dell'*Indennizzo* dovuto per la Sub-Sezione I, fermo il minimo riportato nel *Simplo di Polizza*; per quanto concerne la Sezione II, se attivata, verrà applicata una *Franchigia* temporale di 21 giorni;



3. colpiscano i *Macchinari* e i sistemi di protezione e stabilizzazione non esistano o non siano correttamente installati, funzionanti e mantenuti, non avrà luogo alcun *Indennizzo* né per la Sub-Sezione I né per la Sezione II.

B) Inverter

Si conviene tra le Parti che per i danni ad inverter con vetustà superiore a 7 anni non verrà corrisposto alcun *Indennizzo*. Per i danni ad inverter con vetustà inferiore ai 7 anni, gli stessi saranno indennizzabili applicando, a parziale deroga dell'ART. 1.20) delle C.G.A. - Pagamento dell'*Indennizzo* e dell'ART. 2.7) - *Assicurazione* del costo di ricostruzione e di rimpiazzo, un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado:

- Degrado nullo (zero percento) dal 1° al 3° anno compreso
- Degrado del 30% (trenta percento) dal 4° al 5° anno compreso
- Degrado del 50% (cinquanta percento) fino al 6° anno compreso
- Degrado del 70% (settanta percento) fino al 7° anno compreso

C) Pannelli solari

Si conviene altresì tra le Parti che, per i danni a pannelli, gli stessi saranno indennizzabili applicando, a parziale deroga dell'ART. 1.20) delle C.G.A. - Pagamento dell'*Indennizzo* e dell'ART. 2.7) - *Assicurazione* del costo di ricostruzione e di rimpiazzo, un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado:

- Degrado nullo (zero percento) dal 1° al 3° anno compreso
- Degrado del 10% (dieci percento) dal 4° al 5° anno compreso
- Degrado del 20% (venti percento) fino al 6° anno compreso
- Degrado del 30% (trenta percento) fino al 7° anno compreso
- Degrado del 40% (quaranta percento) fino all'8° anno compreso
- Degrado del 50% (cinquanta percento) fino al 10° anno compreso
- Degrado del 60% (sessanta percento) fino al 12° anno compreso
- Degrado del 80% (ottanta percento) oltre al 12° anno

Articolo 5.5 Precisazione spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi

A maggior precisazione delle condizioni di *Polizza*, si intendono comprese in copertura, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, le spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi necessari per raggiungere gli enti danneggiati, sino alla concorrenza del 10% del *Danno indennizzabile*, con il massimo di 25.000,00 Eur per *Sinistro* e per annualità, fermo quanto disposto all'Art. 1.19.

Tale precisazione si intende valida solo ed esclusivamente per impianti aventi un'età non superiore a 5 anni.

Art 5.6: Precisazione Sistema di accumulo energia con batteria.

I danni a sistemi di accumulo saranno indennizzabili applicando, a parziale deroga degli articoli "Pagamento dell'*Indennizzo*" e "Assicurazione del costo di ricostruzione o di riacquisto", un grado di vetustà convenzionalmente stabilito nella seguente tabella di degrado:

- Degrado nullo (zero percento) dal 1° mese al 36° mese (3 anni) dalla data di entrata in funzione del sistema di accumulo;
- Degrado del 30% (trenta percento) dal 37° mese al 60° mese (5 anni) dalla data di entrata in funzione del sistema di accumulo;
- Degrado del 50% (cinquanta percento) dal 61° mese al 72° mese (6 anni) dalla data di entrata in funzione del sistema di accumulo;
- Degrado del 70% (settanta percento) dal 73° mese al fino al 84° mese (7 anni) dalla data di entrata in funzione del sistema di accumulo;
- Degrado del 90% (novanta per cento) dall'85° mese dalla data di entrata in funzione del sistema di accumulo

